



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 94 DEL 12. 8.2015

Oggetto: **Legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 e ss.mm.ii - Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca - Ricostituzione.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge Regionale 5 luglio 1963 n. 14 "Istituzione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca";
- VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 e in particolare l'art. 8, comma 18 che integra le disposizioni della L.R. n.14/1963;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 60 del 17 aprile 2013 "L.R. 5 luglio 1963, n. 14 e ss.mm.ii - Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca - ricostituzione;
- ATTESO che il Comitato è scaduto per compiuto biennio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 94

DEL 12.8.2015

- VISTE le note con le quali sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca;
- VISTA la nota (prot. n. 1894 del 11.08.2015) con la quale l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale propone la ricostituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca;
- RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca così come previsto all'art. 4 della L.R. 5 luglio 1963 n. 14

DECRETA

- ART. 1 Il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla della L.R. 5 luglio 1963 n. 14 è ricostituito con la seguente composizione:

Presidente: Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale

Componenti:

- **Mattia Pani** esperto nelle discipline giuridiche;
- **Angelo Cau, Nicola Sechi e Andrea Sabatini** studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;
- **Antonio Salis** designato dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
- **Gessica Pittau** designata dall'Assessore dell'Industria;
- **Luigi Mascia** designato dall'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica;
- **Antonio Manca** designato dall'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale;
- **Gianluca Cadeddu** designato dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 94

DEL 12.8.2015

- **Fernando Fanari**, in rappresentanza della Direzione Marittima di Cagliari;
- **Ugo Piras**, in rappresentanza della Direzione Marittima di Olbia;
- **Raffaele Lecca**, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca aderenti alla C.G.I.L.;
- **Alessandro Perdisci**, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca aderenti alla C.I.S.L.;
- **Luciano Marica**, rappresentante del sindacato dei lavoratori addetti alla pesca aderenti alla U.I.L.;
- **Dino Robotti e Maria Antonietta Dessì**, rappresentanti degli artigiani;
- **Fabrizio Selenu e Quirino Coghe**, rappresentanti degli industriali;
- **Renato Murgia e Davide Maria Romano**, rappresentanti degli armatori della pesca;
- **Gabriele Chessa e Giovanni Angelo Loi** in rappresentanza delle cooperative di lavoratori per la pesca marittima;
- **Roberto Savarino e Enrico Marangoni**, in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca in acque interne;
- **Mauro Manca e Marino Illotta**, in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva, ai sensi dell'Art. 8, comma 18 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3;

Le funzioni di segretario saranno svolte da **Maria Carla Soro**, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, le funzioni di segretario supplente saranno svolte da **Enrico Lobina** funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 14/63 i componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I componenti uscenti per decorso biennio restano in carica fino a non più di 45 giorni decorrenti dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 94

DEL 12.8.2015

giorno della scadenza. Il Comitato in tale periodo può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n.293.

ART. 3 Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni, gli adempimenti connessi alla corresponsione dei gettoni di presenza per gli aventi diritto e la predisposizione di note informative sull'attività del Comitato da pubblicare nel sito internet istituzionale della RAS.

ART. 4 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti con specifica competenza su questioni da trattare, o rappresentanti della Presidenza della Regione o di altri Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato (Art. 6 L.R. n. 14/1963 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 5 Il presente decreto viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).

ART. 6 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, 12 agosto 2015

Il Presidente
f.to Francesco Pigliaru